



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 890

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Stoccaggio del prodotto atto ad essere designato con la Doc "delle Venezie" Pinot grigio proveniente dalla vendemmia 2020. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 commi 2 e 4.

Il giorno **25 Giugno 2020** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 39, comma 2 , della legge n. 238/2016 prevede che le regioni, possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

l'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 prevede che le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento dei mercati del vino, comprese le uve e i mosti di cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35 della legge n.238/2016;

vista la richiesta di data 12 giugno 2020 firmata dalle organizzazioni di categoria, a cui aderiscono gli operatori della filiera vitivinicola delle Venezia, e dal Consorzio DOC delle Venezia con la quale si chiede alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e alla Provincia Autonoma di Trento di adottare lo stoccaggio di quantitativi di prodotto provenienti dalle superfici a Pinot grigio delle Venezia DOC;

preso atto della relazione dell'Università di Padova inerente la situazione della DOC delle Venezia a supporto della richiesta di stoccaggio;

Acquisita un'intesa con le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino";
- VISTO il decreto dirigenziale PQAI IV prot. n. 29396 del 10 aprile 2017 concernente l'autorizzazione al Consorzio tutela DOC delle Venezia, con sede in Venezia, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC "delle Venezia", o in lingua slovena "Beneških okolišev", ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla relativa proposta di disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale 30 marzo 2017;
- visto l'articolo 39 della predetta legge n. 238/2016 riguardante le disposizioni relative alla "Gestione delle produzioni" dei vini a DOP e IGP;
- visto in particolare il comma 2, dell'articolo 39 in relazione al quale le regioni, possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del

prodotto oggetto di riduzione

- visto in particolare il comma 4, dell’articolo 39 in relazione al quale le “regioni ... al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell’uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti...”;
- visto in particolare l’articolo 4, comma 5, del disciplinare di produzione doc “delle Venezie” che prevede che la resa non deve essere superiore ai 180 quintali ad ettaro;
- Preso atto che si annuncia una buona vendemmia e vi è inoltre un considerevole aumento delle superfici produttive e che la misura della riduzione della resa e dello stoccaggio può aiutare a stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di stabilire per le motivazioni esposte in premessa, d’intesa con la Regione del Veneto e con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’attivazione della riduzione di resa e della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici rivendicate a “delle Venezie” - Pinot grigio ottenuti dalla vendemmia 2020 ai sensi del comma 2 e 4 dell’articolo 39 della legge n.238/2016;
2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che la resa ad ettaro viene ridefinita a 150 quintali/ettaro e di conseguenza anche gli eventuali superi sono calcolati sulla quota di produzione così definita;
3. di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1, che: lo stoccaggio deve riguardare i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all’art. 2, comma 1 del disciplinare di produzione provenienti dalle superfici idonee a Pinot grigio delle Venezie DOC ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione. I prodotti da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:

i 65 quintali ad ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo,

i 130 quintali ad ettaro per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo in poi.

La misura riguarda anche le produzioni di Pinot grigio provenienti dagli eventuali esuberi di produzione delle altre denominazioni, coesistenti nel medesimo territorio, che sono destinati alla designazione “delle Venezie” - Pinot grigio;

- a. sono escluse dalla presente misura di stoccaggio i vini destinati alla designazione “delle Venezie” - Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;
- b. i produttori interessati assicurano tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di queste produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;

- c. la misura dello stoccaggio dovrà concludersi al più tardi al 31 dicembre 2021, salvo proroghe;
 - d. che un eventuale svincolo totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio potrà avere inizio non prima del 01 marzo 2021 salvo situazioni eccezionali;
 - e. i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possono autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplineranno la misura, riclassificare, parte o tutto, il loro Pinot grigio atto a DOC “delle Venezie” stoccato a vino con o senza IGT;
 - f. la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Pinot grigio DOC “delle Venezie” soggetti alla misura dello stoccaggio sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di Tutela della DOC delle Venezie, in considerazione dell’evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini Pinot grigio delle Venezie DOC;
 - g. la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio a vino con o senza IGT sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di tutela della DOC delle Venezie, in considerazione dell’evoluzione della domanda dei vini Pinot grigio delle Venezie DOC;
 - h. L’eventuale riclassificazione di vino o mosto proveniente da altre denominazioni coesistenti sul territorio a doc “delle Venezie”, nel rispetto della Legge n. 238/2016 articolo 38 comma 2, è sempre ammessa nel limite di resa massima di 150 quintali per ettaro e nella sola misura di produzione ottenuta fino a 130 quintali per ettaro. Solo nel caso di produzioni provenienti da altre denominazioni coesistenti sul territorio a doc “delle Venezie”, fatte nel rispetto del limite di resa massima di 150 quintali per ettaro, la riclassificazione a doc “delle Venezie” dei vini o mosti ottenuti eccedenti i 130 quintali ad ettaro sono sottoposti alla misura dello stoccaggio;
 - i. nel caso il Consorzio non abbia ancora ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 41, comma 4, della legge n. 238/2016, lo stesso è autorizzato dai soggetti che hanno sottoscritto la presente richiesta a presentare direttamente le istanze di sblocco e/o riclassificazione a nome e per conto delle medesime Organizzazioni di categoria, a condizione che il Consorzio abbia preventivamente acquisito la condivisione sulla proposta di sblocco e/o riclassificazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di San Michele a/A (TN), alla Società Triveneta Certificazioni, al Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” ed alle Organizzazioni di categoria firmatarie la richiesta;
 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper